

### **Diritto di accesso e di partecipazione.**

E' previsto che sia vietato far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare, sia consentito il rilascio della copia del parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non ha fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro 90 giorni dalla ricezione del parere, comunicazione che il parere deve restare riservato. E' stato ritenuto che la difesa di posizioni giuridiche soggettive, coinvolte nel procedimento amministrativo, culminata nel ricorso straordinario, costituisca interesse per la tutela di quella situazione giuridicamente rilevante richiesta dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale condizione per richiedere il diritto di accesso ai documenti amministrativi, per cui è illegittimo il silenzio rigetto serbato dall'amministrazione nei confronti della relativa istanza. E' stato sostenuto, inoltre, che il principio del contraddittorio nel ricorso straordinario deve trovare applicazione anche con la comunicazione del deposito di atti, controdeduzioni e relazioni, sia al ricorrente che al controinteressato.

Il diritto di accesso è consentito solo nei confronti del Ministero che espleta l'istruttoria, non innanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva, data la natura giurisdizionale di quest'ultimo organo.

### **Rimedi contro la mancata esecuzione della decisione.**

Contro l'inerzia da parte dell'amministrazione nel dare esecuzione alla decisione, non potrà esperirsi il giudizio di ottemperanza (su cui vedi alla colonna destra), che non può formarsi su una decisione avente carattere amministrativo, anche se non mancano pronunce che, in passato, hanno deciso in senso opposto. Tuttavia l'interessato potrà mettere in mora l'amministrazione e contro il silenzio-rifiuto potrà esperire il normale ricorso alla giurisdizione di legittimità dei tribunali TAR (la procedura del silenzio-rifiuto si compone di queste tre fasi : inadempimento ad un obbligo giuridico da parte della p.a., inerzia sull'istanza del soggetto interessato protrattasi per almeno 60 giorni, diffida formale ad adempiere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ulteriore inerzia della p.a. protrattasi per almeno altri 30 giorni dopo la notifica dell'atto di messa in mora; a questo punto è esperibile ricorso innanzi al TAR affinché questo dichiari l'obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di provvedere). Contro la mancata esecuzione di quest'ultima sentenza sarà possibile esperire il giudizio di ottemperanza.

### **Diritto di accesso e di partecipazione.**

E' stato escluso il diritto di accesso in relazione agli atti e alle attività giurisdizionali.



### **Rimedi contro la mancata esecuzione della decisione.**

Contro l'inerzia da parte dell'amministrazione nel dare esecuzione alla decisione, potrà esperirsi il giudizio di ottemperanza, cioè lo speciale ricorso alla giurisdizione di merito per l'esecuzione del giudicato. Tale ricorso può tuttavia essere utilizzato solo nel caso in cui per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale occorra un provvedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione successivo alla pronuncia del TAR.

